

REGNO UNITO

Corte Suprema, sentenza del 10 dicembre 2025, nel caso *X (Appellant) v. Lord Advocate (Respondent*, [2025] UKSC 44, in materia di responsabilità della Corona per fatti commessi da un giudice

12/12/2025

Con la pronuncia in esame la Corte Suprema del Regno Unito ha chiarito gli atti di un membro della magistratura scozzese – nel caso di specie, uno *Sheriff* – non possono essere imputati alla Corona (*Crown*) a titolo di responsabilità per fatto altrui.

La parte attrice, che esercita la professione legale, lamentava di essere stata vittima, in quattro distinti episodi, di molestie poste in essere da uno *Sheriff* della magistratura scozzese, in violazione del *Protection from Harassment Act 1997*. Oltre allo *Sheriff* – rimosso dall’incarico nel 2024 ad esito di un procedimento instaurato ai sensi della *section 21* del *Courts Reform (Scotland) Act 2014* – la ricorrente aveva convenuto in giudizio anche il *Lord Advocate*, nella sua qualità di rappresentante dei Ministri scozzesi (e dunque del Governo scozzese).

La questione sottoposta alla Corte concerne la possibilità di imputare, a titolo di responsabilità per fatto altrui (*vicarious liability* o, nella terminologia giuridica scozzese, *liability in delict*), gli atti asseritamente commessi dallo *Sheriff*. Tale verifica coinvolge, da un lato, i principi di *common law* in materia di *vicarious liability*, e, dall’altro, la corretta interpretazione della *section 2(1)(a)* del *Crown Proceedings Act 1947*, che prevede la responsabilità della Corona per gli illeciti commessi dai propri funzionari o agenti (“[...] the *Crown* shall be subject to all those liabilities in tort to which, if it were a private person of full age and capacity, it would be subject [...] in respect of torts committed by its servants or agents”).

Decidendo all’unanimità, la *Supreme Court* ha respinto le argomentazioni della parte attrice. Pur riconoscendo che tra i “servants” della Corona rientrano anche i membri del Governo e dell’amministrazione scozzese, la Corte ha sottolineato che la *section 2(1)(a)* deve essere letta alla luce dei principi di *common law* in materia di *vicarious liability*. Tali principi richiedono (*i*) che la relazione tra l’agente e il soggetto a cui si vorrebbe imputare la responsabilità (nel caso di specie, lo *Sheriff* e la Corona), sia riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato, o quantomeno a un rapporto assimilabile (*akin to employment*); e (*ii*) che gli atti commessi dall’agente siano sufficientemente connessi con le funzioni che gli sono state affidate, secondo il *close connection test*.

Poiché nei gradi di merito si era ritenuto che, almeno in relazione ad alcuni degli episodi, il nesso tra la condotta e le funzioni dello *Sheriff* non fosse manifestamente troppo remoto, la *Supreme Court* si è concentrata soltanto sulla prima parte del *test*, diretta ad accertare l’esistenza di un rapporto “assimilabile” al lavoro subordinato. Sul punto, la Corte ha reputato che il rapporto tra lo *Sheriff* e la Corona non possa considerarsi *akin to employment*, nonostante il fatto che il Governo

scozzese, tramite lo *Scottish Consolidated Fund*, provveda al pagamento di stipendi, indennità e trattamenti pensionistici degli *Sheriffs*.

La decisione si fonda su due argomentazioni principali. In primo luogo, il Governo scozzese non dispone di alcun potere di controllo sulle modalità con cui gli *Sheriffs* svolgono le loro funzioni giudiziarie. In secondo luogo, e in via determinante, la Corte richiama il principio costituzionale di separazione dei poteri, da cui discende l'indipendenza della magistratura dal Governo. Tale principio è consacrato nella [section 3](#) del *Constitutional Reform Act 2005* e nella [section 1](#) del *Judiciary and Courts (Scotland) Act 2008*. Esso impone che gli *Sheriffs* siano liberi di decidere le controversie, ivi incluse quelle in cui sia parte lo stesso Governo scozzese, in piena autonomia e senza interferenze o timori di interferenze. In tale contesto, il Governo scozzese non può impartire istruzioni a uno *Sheriff* circa le decisioni da adottare o le modalità di esercizio delle proprie funzioni.

L'impossibilità di ricondurre il rapporto tra uno *Sheriff* e la Corona nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato comporta, pertanto, che la Corona non possa essere ritenuta responsabile a titolo di *vicarious liability* per gli atti dello *Sheriff*.

La decisione è consultabile *online* a questo [link](#); a questo [link](#) è invece reperibile il relativo comunicato stampa.

Raffaele Felicetti